FEDERCHIMICA
ASSOBIOTEC
Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie

CAMERA DEI DEPUTATI – V COMMISSIONE PERMANENTE

(Commissione Finanze)

Disegno di Legge "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti"

C. 107

Memoria Federchimica-Assobiotec

15 marzo 2023

Federchimica-Assobiotec, Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie, è una realtà che rappresenta oltre 130 imprese e parchi tecnologici e scientifici operanti in Italia nei diversi settori di applicazione del biotech: salute, agricoltura, ambiente e processi industriali.

Costituita nel 1986 all'interno di Federchimica, Assobiotec fa parte di Confindustria ed è socio fondatore di EuropaBio, l'Associazione Europea delle Bioindustrie e di ICBA, l'International Council of Biotechnology Association. In Italia è socio fondatore, attraverso Federchimica, del Cluster Nazionale delle Scienze della Vita ALISEI e del Cluster Nazionale della Chimica verde SPRING. Partecipa costantemente ed attivamente ai lavori dei Cluster Blue Growth e del Cluster Agrifood Nazionale CLAN.

L'Associazione riunisce realtà diverse – per dimensione e settore di attività – che trovano una forte coesione nella vocazione alla ricerca e all'innovazione in tutto il ciclo dello sviluppo di prodotto, dal bancone di laboratorio fino alla produzione, naturalmente basati sull'uso della tecnologia biotech. La Biotecnologia è ormai universalmente riconosciuta come tecnologia abilitante per tutti i Paesi industrializzati ed è considerata una leva strategica di sviluppo in tutti i campi industriali ed una risposta concreta ad esigenze sempre più urgenti a livello di salute pubblica, rispetto dell'ambiente, agricoltura e alimentazione. Nell'ambito delle attività biotech delle imprese dedicate alla R&S biotech a capitale italiano, l'incidenza degli investimenti in R&S sul fatturato si attesta stabilmente su valori superiori al 20%, con punte fin oltre al 70% per le microimprese.

Considerazioni generali su Disegno di Legge "Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti" C. 107

La proposta di legge in oggetto è diretta a modificare la normativa concernente le agevolazioni fiscali in favore delle start-up e delle PMI innovative (articoli 1-3) e i requisiti di capitale delle SiS, società di investimento semplice (articolo 4).
A titolo illustrativo si ricorda che il nostro ordinamento è caratterizzato da un quadro organico di agevolazioni fiscali per le start-up e per le PMI innovative. Le principali misure agevolative per imprese innovative sono contenute negli articoli 26-31 del decreto legge n. 179 del 2012 e nell'articolo 4 del decreto-legge n. 3 del 2015 e, da ultimo, nell'articolo 14 decreto legge n. 73 del 2022. Un' ampia sistematizzazione dei vantaggi fiscali, ordinamentali e finanziari per queste categorie di imprese è stata effettuata dal MIMIT nel suo approfondimento aggiornato a giugno 2022. In sintesi, si tratta di:

- incentivi all'investimento nel capitale, con detrazione Irpef pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1 milione di euro; per le persone giuridiche, deduzione Ires pari al 30% dell'ammontare investito, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro. A partire dal 2017, la fruizione dell'incentivo è condizionata al mantenimento della partecipazione nell'impresa innovativa (holding period) per un minimo di tre anni;
- incentivi fiscali in de minimis, ovvero una detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative (cfr. infra per la disciplina in dettaglio);
- per le start-up innovative e gli incubatori certificati, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, esonero dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio;
- esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA fino a 50.000 euro;
- esclusione, per le start-up innovative, dalla disciplina delle società di comodo;
- esenzione fiscale, in via temporanea, delle plusvalenze realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, nonché delle plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, a specifiche condizioni legate al momento della sottoscrizione delle quote e al mantenimento dell'investimento nel tempo.

Analisi delle disposizioni di interesse

Per quanto riguarda gli elementi rilevanti di novità:

Art 1: definizioni con rinvio a normativa esistente. Difatti, reca la definizione di startup innovativa e di PMI innovativa, richiamando la definizione di esse, rispettivamente contenuta nell'articolo 25, comma 2 del D.L. n. 179/2012 (L. n. 221/2012, cd. "Startup Act") e nell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015 (L. n. 33/2015).

Art 2, comma 1: La modifica interviene in materia delle detrazioni Irpef in *de minimis* che sono previste per gli investimenti in start-up e PMI innovative. In concentro prevede che si possa fruire dello strumento agevolativo anche nel caso in cui il contribuente sia incapiente. Nello specifico, ove la detrazione superi l'imposta lorda dovuta dal

contribuente stesso, l'eccedenza non detraibile viene traslata in credito di imposta che può essere utilizzato in dichiarazione o in compensazione mediante F24.
Ne consegue, l'inapplicabilità della disposizione contenuta nei decreti attuativi della normativa in oggetto, che permette che la detrazione dell'eccedenza possa avvenire anche nei tre periodi di imposta successivi a quello dell'investimento.

Osservazioni/Proposte

In aggiunta a quanto contenuto nella proposta, si può sottolineare il riferimento al D.lgs. 241 del 1997 in materia di compensazione, relativa a crediti e debiti risultanti dalla dichiarazione o dalle denunce periodiche, concernenti la medesima imposta o imposte e contributi diversi.
Il limite massimo dei crediti che possono essere compensati è di 700.000,00 €. Se l'importo dei crediti è superiore al limite, l'eccedenza può essere chiesta a rimborso nei modi ordinari o compensata nell'anno successivo.
Fino alla somma di € 5.000,00, i crediti compensabili dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d'imposta in cui sono maturati; oltre la somma di € 5.000,00 è necessaria l'apposizione del visto di conformità o sottoscrizione dell'organo di controllo in dichiarazione e i crediti sono compensabili dal 10^ giorno successivo alla presentazione della dichiarazione.

Art 2, comma: le disposizioni presenti nel comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.

Art 3: modifica l'art 14 del cd decreto legge sostegni bis (decreto legge 73/2021) al fine di:

- Prevedere ulteriori incentivi per gli investimenti sostenuti dalle persone fisiche nel capitale delle start-up e PMI innovative;
- Armonizzare la normativa nazionale con quella comunitaria in materia di Aiuti di Stato.

Concretamente:

il comma 1, lettera a), elimina i riferimenti agli investimenti effettuati dalle persone fisiche che danno diritto alla fruizione delle detrazioni *de minimis* (detrazione IRPEF del 50% destinata alle persone fisiche che investono nel capitale di rischio di startup innovative o PMI innovative) e per effetto di ciò rimangono agevolati solo gli investimenti che godono della detrazione o della deduzione del 30%.

Il comma 1, lettera b), prevede che le PMI, perché si applichino le esenzioni sulle plusvalenze da partecipazione, devono possedere i requisiti indicati dal legislatore eurounitario (paragrafo 5, articolo 21 del Regolamento UE n 651/2014) e nello specifico:

i. non avere operato in alcun mercato;
ii. operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;
iii. necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni.

Anche in questo caso si espunge il riferimento alle agevolazioni in *de minimis*.

Il comma 1, lettera c), introduce il comma 2-bis all'art 14 il quale ha l'effetto di esentare, dalle imposte sui redditi, i redditi di capitale delle persone fisiche che derivano dalla

partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative. Per accedere a tale agevolazione le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati, nei limiti previsti per gli investimenti agevolati dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le start-up innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. Dunque, per effetto di tale modifica viene introdotta un'agevolazione fiscale.

Osservazioni/Proposte

i) Si propone di modificare in diminuzione il periodo di detenzione delle quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio necessario ai fini dell'esenzione dalle imposte sui redditi.
Nello specifico il periodo di detenzione delle quote o azioni utile ai fini delle esenzioni dovrebbe essere ridotto da tre anni a un anno.
Il termine triennale penalizza gli investimenti per le micro-imprese. Per Micro Impresa si intende un'attività di tipo imprenditoriale che contrattualizza da 0 a 10 dipendenti, e il cui fatturato annuale non supera i 2 milioni di euro, quasi sempre individuabile, in rapporto all'agevolazione che ci occupa, nella forma giuridica della start-up innovativa. Va da sé che la maggioranza delle micro-imprese (o start up innovative) non dispongono di ingenti capitali, e molto frequentemente terminano anzitempo il proprio ciclo economico (si stima che solo il 20% delle start-up arrivi oltre al terzo anno).

ii) alla scadenza del termine del 31 dicembre 2025, si propone la programmazione di un nuovo termine, con scadenza triennale al 31 dicembre 2028, entro il quale devono essere acquistate le quote o le azioni degli organismi di investimento collettivo di risparmio, al fine di una rinnovata esenzione dalle imposte sui redditi.

Il comma 1, lettera d), nella attuale formulazione concede specifici incentivi fiscali per stimolare gli investimenti di plusvalenze nelle start-up e PMI innovative. Nello specifico prevede l'esenzione da imposizione delle stesse, se realizzate da persone fisiche e derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società ed enti privati ove entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese e start-up innovative o in PMI innovative, mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre.
La proposta di legge contiene le seguenti modifiche:

- al fine di evitare fenomeni di abuso dispongono che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione, ai fini dell'agevolazione in esame, debbano essere già in possesso dell'investitore al 25 luglio 2021, ovvero alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 73 del 2021;
- comprendono, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza, solo le PMI in possesso dei già commentati requisiti, previsti dal citato articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- infine dispongono che non goda dell'esenzione fiscale l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, nel caso di successiva cessione della partecipazione.

Il comma 1, lettera e), modifica l'art. 144, comma 4, che nella formulazione vigente subordina la concessione degli incentivi fiscali sulle plusvalenze all'autorizzazione della Commissione UE.

Le modifiche proposte specificano che le disposizioni fiscali agevolative si applicano nel rispetto di quanto previsto dal regolamento n. 651/2014, come prima illustrato.

Il comma 2), chiarisce che l'esenzione fiscale dei proventi di OICR, di cui all'introdotto comma 2-bis, trovano applicazione per gli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della proposta in esame.

Art. 4: propone l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SiS).

A scopo illustrativo si ricorda che tale tipo di società è stato previsto dal legislatore al fine di incentivare il finanziamento delle PMI non quotate. In concreto sono organismi di investimento collettivo del risparmio alternativo italiano, di tipo chiuso, costituiti in forma di società di investimento per azioni a capitale fisso (Sicaf).
Per rientrare nella categoria appena citata l'organismo deve rispettare le seguenti condizioni:

a) gestire direttamente il patrimonio raccolto;
b) avere un patrimonio netto non eccedente i 25 milioni di euro;
c) avere per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
d) non ricorrere alla leva finanziaria;
e) disporre di un capitale sociale pari almeno a quello previsto dal codice civile per le società per azioni.

Le SiS sono state create allo scopo di offrire agli investitori uno strumento di investimento dedicato alla classe di attività del venture capital nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di gestione collettiva del risparmio.

Tornando alle modifiche in esame, le stesse propongono di innalzare da 25 a 50 milioni il limite patrimoniale previsto per le SiS dall'articolo 1 TUF a fini definitori e ai fini delle disposizioni che regolano la costituzione di SiS da parte di soggetti che controllano una SiS, i soggetti da questi direttamente o indirettamente controllati o controllanti, ovvero sottoposti a comune controllo anche in virtù di patti parasociali o vincoli contrattuali, nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una o più SiS.

Altre proposte emendative. Avente ad oggetto l'inserimento di un nuovo articolo successivamente all'art.4

PROPOSTA RIGUARDO LA CESSIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA PER LE MICRO-IMPRESE – Emendamento all'art. 1, comma 204:

(A) Testo proposto

«Art. 5»
(Disposizioni in materia credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica)
1. All'art.1, comma 204, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Limitatamente alle start-up innovative ed alle PMI innovative è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla esazione del credito d'imposta mediante compensazione tributaria, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, esclusivamente all'ipotesi in cui la menzionata cessione venga realizzata in favore degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari e previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'art.23, comma, del D.L. 21 giugno 2022, n. 73».

Nuova formulazione della norma:
Il credito d'imposta per le attività di ricerca e di sviluppo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205. Al solo fine di consentire al MIMIT di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative disciplinate dai commi da 198 a 207, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali indicati al comma 184, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al MIMIT. Con apposito decreto direttoriale del MIMIT sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Soltanto alle start-up innovative ed alle PMI innovative, invece, sarà consentita la cessione del credito, ma esclusivamente agli istituti di credito e agli altri intermediari finanziari e previo il rilascio di una certificazione attestante l'effettiva attività svolta. Non trovano applicazione i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.